

Assegno di Ricollocazione - FAQ

Ultimo aggiornamento: 15/11/2017

A) IL CAMPIONE

A.1 Come faccio a sapere se sono nel campione?

Arriverà, tramite posta, una comunicazione congiunta ANPAL-Regione/Provincia autonoma di riferimento, all'indirizzo di domicilio che la persona disoccupata ha comunicato quando ha fatto la domanda all'Inps per il sostegno al reddito (NASPI). Se la persona ha poi comunicato altri recapiti, quali indirizzo e-mail o il numero di cellulare, arriverà apposita comunicazione anche via sms o e-mail, in aggiunta alla lettera di cui sopra.

A.2 Se non sono nel campione, cosa posso fare per entrarci?

Per la sperimentazione in atto è già stato estratto il campione con metodo statistico sulla base dell'ultima lettera del codice fiscale dei potenziali beneficiari dell'assegno di ricollocazione. Pertanto non vi è modo di entrare in aggiunta al campione selezionato casualmente ed eventuali proposte di inserimento anche dietro compenso sono prive di fondamento e vanno segnalate alla casella di posta elettronica info@anpal.gov.it.

A.3 Sono un percettore NASPI da almeno 4 mesi e voglio verificare se sono nel campione. Come faccio?

Accedendo al sito dell'Anpal e cliccando sulla home page la voce "assegno di ricollocazione" è possibile, attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, sapere se si è o meno nel campione selezionato per la sperimentazione.

A.4 Come fa l'operatore del CPI competente a verificare che la persona sia in effetti nel campione?

Deve andare sul Portale ANPAL, nella sezione CITTADINO cliccare su "Assegno di ricollocazione"; appena sotto la infografica vedrà una sezione "Verifica subito se puoi richiedere l'assegno di ricollocazione": inserendo il codice fiscale della persona e cliccando sul tasto "verifica", potrà vedere se la persona è o non è nel campione. Questo è l'unico modo di verificare l'appartenenza o meno al gruppo di percettori Naspi con quattro mesi che possa partecipare alla sperimentazione.

B) LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

B.1 Se una persona a cui è stato rilasciato l'AdR termina successivamente la NASPI, anche durante il periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze?

La percezione della NASPI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASPI mantiene il diritto a fruire dell'AdR per tutta la sua durata.

B.2 In caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell'AdR, che non sia più percettore della NASPI, quali sono le conseguenze con riferimento all'AdR?

In caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura (decade dall'assegno).

B.3 Quanto tempo ha il percettore di NASPI da oltre i quattro mesi per richiedere l'assegno di ricollocazione?

La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l'assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi.

B.4 Perché si riconoscono come successo occupazionale, solo nelle Regioni meno sviluppate, i contratti di durata tra 3 e 6 mesi?

Per offrire un'occasione di lavoro in più nei territori con maggiori tassi di disoccupazione, per favorire maggiori opportunità di ricollocazione e rientro nel mercato del lavoro. Le Regioni "meno sviluppate" sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che in una delle 5 regioni "meno sviluppate" si trovi la sede operativa del soggetto erogatore e la sede di lavoro.

B.5 Se uno aderisce, gli viene sospeso il sussidio NASPI?

No. Continua a percepire il sussidio NASPI. L'Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L'assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.

B.6 Si può usufruire del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione anche dopo la conclusione del periodo di percezione della NASPI?

Sì, dal momento che il periodo di percezione della NASPI (dopo 4 mesi) è condizione per la sola richiesta dell'ADR.

B.7 Una volta che un destinatario ha richiesto l'ADR, il CPI ha modo di verificare le "Modifiche dichiarative ai dati di sistema"? quali azioni vanno intraprese, in caso di incongruenza dei dati?

Sì, è possibile. In caso di incongruenza, le "Modifiche dichiarative ai dati di sistema" (rappresentate da un warning, visualizzato dall'Operatore del CPI competente con un triangolo giallo con punto esclamativo) non impattano ai fini del rilascio dell'AdR.

B.8 La richiesta dell'AdR da parte del destinatario della misura ha bisogno di essere protocollata con numero ed ora?

ANPAL non richiede la protocollazione della richiesta di AdR. Nell'ambito della sperimentazione, infatti, al termine della richiesta di AdR il sistema informativo ANPAL rilascia una ricevuta con:

1. dati della NASpl (Codice Fiscale Destinatario, CPI competente, Data Concessione NASpl, Data fine NASpl, Profiling, Data calcolo profiling, Data e ora richiesta AdR, Stato AdR; Data e ora accettazione);
2. dati AdR (Valore massimo dell'AdR; Valore di ricollocazione per contratto: Tempo Indeterminato, Tempo Determinato superiore o uguale a 6 mesi, Tempo Determinato tra 3 e 6 mesi; Soggetto Erogatore selezionato; Sede Soggetto Erogatore; Appuntamento data e ora).

Nei confronti dell'utenza, per quanto riguarda la richiesta di AdR, farà fede la data della ricevuta rilasciata automaticamente dal Sistema ANPAL.

B.9 Una persona destinataria di AdR, rientrante nel campione, a cui sia stata sospesa la Naspi ai sensi dell'art.9 c.1 D.Lgs.22/2015, può richiedere l'AdR?

La persona cui sia stata sospesa la Naspi potrà richiedere l'AdR nel momento in cui riprenderà a percepire la Naspi stessa, sempre che abbia 4 mesi di fruizione.

B.10 Il destinatario può, una volta richiesto l'AdR, chiedere la cancellazione della richiesta?

No. Si ricorda che, una volta effettuata la richiesta di AdR, la persona che percepisce comunque la NASPI deve impegnarsi nel percorso di politica attiva prescelto, ai fini di una sua pronta attivazione e ricollocazione nel mercato del lavoro.

C) ADR E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

C.1 Chi ha richiesto l'AdR ma non ha fatto il Patto di Servizio Personalizzato deve comunque passare dal CPI per sottoscriverlo?

No, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 150/2015, secondo la quale "La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20".

C.2 È sottoposto ai meccanismi di condizionalità il destinatario e richiedente di ADR che non ha preventivamente stipulato un patto di servizio personalizzato presso il CPI?

Sì, tenuto conto del combinato disposto dell'articolo 23, comma 5, lett. e) e dell'articolo 21, commi 7 e 8 del d.lgs. 150/2015.

C.3 Quando si sospende il Patto di Servizio Personalizzato?

L'effettuazione del primo appuntamento sospende il Patto di Servizio Personalizzato, eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente ai sensi della normativa vigente (Delibera ANPAL n. 1/2017, par. 6.2).

D) IL RILASCIO DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

D.1 Chi rilascia l'Assegno di ricollocazione?

È il Centro per l'Impiego (CPI) di domicilio, indicato dalla persona disoccupata in sede di richiesta all'Inps della NASPI. Se la persona ha stipulato un Patto di Servizio Personalizzato, l'assegno è rilasciato dal CPI presso il quale lo ha sottoscritto.

D.2 Ai percettori che conservano la prestazione NASPI, ai sensi dell'art.9 e 10 del D.Lgs.22/2015, può essere rilasciato l'AdR?

Sì, purchè abbiano il requisito dei 4 mesi di fruizione Naspi.

D.3 L'assegno di ricollocazione può essere erogato da tutti i Centri per l'impiego?

In questa prima fase sperimentale, solo i centri per l'impiego individuati dalle competenti amministrazioni regionali e delle Province Autonome potranno essere scelti come soggetti erogatori dell'Assegno di ricollocazione. I Centri per l'impiego, identificati dalle competenti amministrazioni regionali come soggetti erogatori, sono direttamente visualizzabili sul portale Anpal, nella procedura di richiesta dell'assegno di ricollocazione, dal menu a tendina per la scelta dell'ente erogatore. Informazioni in tal senso, inoltre, possono essere richieste direttamente al Centro per l'impiego competente al rilascio dell'assegno di ricollocazione o al numero verde 800.00.00.39 o alla mail info@anpal.gov.it.

D.4 Il Centro per l'Impiego che rilascia l'Assegno di ricollocazione può essere scelto per erogare i servizi al destinatario?

Sì, può essere scelto, laddove rientri tra i Centri per l'impiego identificati dalle competenti amministrazioni regionali o delle province autonome.

D.5 Qual è il CPI competente al rilascio dell'ADR?

Il CPI competente al rilascio dell'ADR è quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI fatta all'INPS. Lo stesso CPI è competente per applicare i meccanismi di condizionalità ed è il destinatario di tutte le relative comunicazioni da parte dei soggetti erogatori. In caso di cambio del domicilio, sarà cura del destinatario dell'ADR darne pronta comunicazione.

D.6 Nell'ambito della sperimentazione, è compatibile con la richiesta di ADR lo svolgimento in corso di un tirocinio o la frequenza di un corso di formazione, entrambi non finanziati con fondi pubblici?

Il tirocinio è incompatibile con l'AdR. La frequenza di corsi di formazione autofinanziati è, in linea generale, compatibile con AdR, fermo restando che il destinatario dovrà garantire la partecipazione alle attività previste nel programma di ricerca intensiva, concordate con il soggetto erogatore.

D.7 Ai fini del rilascio dell'AdR, quali sono i dati da prendere in considerazione ai fini della verifica della posizione lavorativa del richiedente da parte del CPI competente?

Nell'ambito della sperimentazione, ai fini del rilascio, fanno fede esclusivamente i dati delle CO presenti a sistema al momento della verifica da parte del CPI competente, da effettuarsi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'AdR.

D.8 In cosa consiste la procedura di preavviso di rigetto?

Ai sensi dell'art. 10 bis, della L. n. 241/1990, a seguito di verifica/accertamento dell'istanza per il rilascio dell'Assegno di ricollocazione, il CPI competente comunica alla persona richiedente l'AdR che l'istanza non può essere accolta per i seguenti motivi:

- Decadenza dalla fruizione della NASPI ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 22/2015
- Decadenza dallo stato di disoccupazione
- Altro (specificare)

Il preavviso verrà notificato alla persona, tramite Sistema ANPAL, sulla base di un format già disponibile all'operatore del CPI competente.

Sempre ai sensi dell'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, la persona richiedente l'AdR ha il diritto di presentare al CPI competente per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati che ostano all'accoglimento della domanda, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del preavviso.

Qualora non pervengano osservazioni ovvero queste non siano pertinenti o non siano ritenute accettabili con apposita motivazione, il CPI competente emetterà il provvedimento definitivo di diniego.

D.9 Come si può cambiare sede operativa, una volta richiesto l'AdR?

Il destinatario deve scegliere la nuova sede operativa: per farlo può accedere all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (cliccare qui <https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/AccreditamentoNazionale.aspx>) scegliere la Regione e mettere nel campo "Politica attiva" la voce "Assegno di Ricollocazione", cliccando su Cerca. Una volta identificata la nuova sede, deve comunicare i seguenti dati via mail (mettendo come oggetto: "Cambio sede operativa") a: supportotecnico@anpal.gov.it, info@anpal.gov.it, CPI competente e alla sede operativa precedentemente scelta e alla nuova selezionata, ai sensi della Delibera ANPAL n.1/2017, punto 6.4:

- codice fiscale del destinatario e suo nome e cognome
- nome soggetto nuovo erogatore
- denominazione nuova sede operativa
- indirizzo nuova sede operativa
- città nuova sede operativa
- motivo del cambio.

Si raccomanda di inviare a tutti i soggetti sopra elencati la mail con i dati richiesti.

Occorre quindi che la sede operativa, precedentemente scelta, tracci l'interruzione del servizio nel programma di ricerca intensiva e che il nuovo stipuli un programma di ricerca intensiva, in modo da garantire maggiori e trasparenti informazioni rispetto al cambio avvenuto. È cura della nuova sede operativa contattare la persona per il primo incontro a seguito della nuova scelta.

Decorsi sette giorni solari dalla data di invio della mail sopra descritta, il cambio si intende autorizzato per silenzio/assenso, senza ulteriori operazioni a sistema. L'esito dell'invio della mail sarà pertanto utilizzato da ANPAL ai fini del riconoscimento dell'ammontare dell'Assegno di Ricollocazione in caso di successo occupazionale (e del Fee4service) al nuovo soggetto erogatore.

D. 10 È stato richiesto un AdR ad un CPI che alla data della richiesta non risulta più essere competente per quel destinatario: chi rilascia l'assegno di ricollocazione?

Il CPI che a sistema risulta erroneamente competente può rilasciare l'AdR per non fare perdere la opportunità per il percettore. Una volta esperite le procedure di rilascio, comunica a supportotecnico@anpal.gov.it di procedere extra sistema a associare il CPI correttamente competente. Supportotecnico@anpal.gov.it comunicherà ai due CPI l'avvenuto cambio.

D.11 La possibilità di godere, da parte di una sede operativa scelta, del riconoscimento economico a seguito di un successo occupazionale, debitamente documentato, è legato al rilascio dell'Assegno di Ricollocazione da parte del Cpi competente?

Sì, l'ammissibilità della spesa (a fronte di un risultato occupazionale della durata prevista dalla misura), è subordinata al fatto che l'AdR sia preventivamente rilasciato dal CPI competente. Eventuali contratti di lavoro conclusi con persone a cui sia negato l'AdR non saranno riconosciuti da parte di Anpal.

D.12 Si deve attendere il rilascio dell'AdR per condividere con il destinatario già qualcosa nell'ambito del servizio di ricerca intensiva?

No. In fase di richiesta di AdR, di scelta del soggetto erogatore e di fissazione del primo appuntamento, l'ente erogatore potrà condividere con il destinatario il percorso e proporre eventuali offerte di lavoro, laddove immediatamente disponibili, al fine di ricollocare la persona nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, con un contratto di lavoro compatibile con le sue caratteristiche.

Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità della spesa, come già indicato nella FAQ D.11, sarà necessario il rilascio dell'AdR da parte del CPI.

E) LA GESTIONE DELL'AGENDA DA PARTE DELLA SEDE OPERATIVA

E.1 Come si inseriscono gli slot nell'agenda Anpal?

Ciascuna sede operativa, accedendo con proprie credenziali, ha nel menu la voce "Agenda" – ambito "Richieste AdR". Tramite "Configurazione globale" può inserire tutti gli slot e precisamente: numero operatori disponibili ai colloqui nella mattina e nel pomeriggio, estremi orari per i colloqui alla

mattina e al pomeriggio, tempo medio di ciascun colloquio (campo tabellato). Tramite “Gestione Chiusure” può gestire i giorni di chiusura per festività nazionali o locali o per altri eventi che possono provocare la indisponibilità al ricevimento delle persone. Con “Gestione Periodi Specifici” può gestire (anche per un singolo giorno) in aggiornamento i dati eventualmente già fissati con “Configurazione Globale”.

E.2 Una volta inseriti gli estremi dell’Agenda, come sono calcolati gli slot?

Gli slot che appariranno, per ogni sede operativa terranno conto dei seguenti elementi: numero operatori (fascia oraria mattina e pomeriggio), numero ore (fascia oraria mattina e pomeriggio), tempo medio slot.

Esempio:

numero operatori mattina = 3

numero operatori pomeriggio = 3

fascia oraria mattina = dalle 8 alle 11 (quindi 3 ore)

fascia oraria pomeriggio = dalle 13 alle 16 (quindi 3 ore)

tempo medio = 30 minuti (cioè 2 appuntamenti a ora)

FORMULA: $[(3 \text{ (operatori mattina)} \times 3 \text{ (ore mattina)} \times 2 \text{ (appuntamenti all'ora)}) + (3 \text{ (operatori pomeriggio)} \times 3 \text{ (ore pomeriggio)} \times 2 \text{ (appuntamenti all'ora)})] = 36 \text{ Slot disponibili al giorno.}$

E.3 È possibile per il cittadino scegliere tutti gli erogatori disponibili o saranno visibili solo quelli che hanno caricato gli slot di disponibilità in Agenda?

Per il cittadino saranno visibili e disponibili tutte le sedi operative dei soggetti erogatori presenti nel Sistema al momento della richiesta AdR. Le agende dei singoli soggetti erogatori saranno visibili solo qualora siano valorizzate dai soggetti stessi. Dove non presente l’agenda, il sistema invierà alla persona destinataria dell’Adr la conferma dell’impegno a essere contattato dal soggetto erogatore prescelto, e il periodo entro cui fissare il primo appuntamento. Qualora sia presente l’agenda, invece, la persona potrà chiudere la procedura di richiesta, scegliendo anche la data e l’ora del primo appuntamento.

E.4 Come fa una sede operativa che è stata scelta da una persona quando non aveva ancora usato l’Agenda, ma che ha successivamente inserito gli slot, ad abbinare il richiedente ad una data possibile?

Il caso è quello in cui la persona abbia scelto la sede operativa di un soggetto erogatore ma non abbia potuto scegliere la data e l’ora perché l’Agenda non era stata valorizzata; successivamente la sede operativa rende disponibili gli appuntamenti tramite Agenda. Solo quando il CPI competente rilascia l’AdR, per quella determinata persona, la sede operativa potrà contattare la persona e abbinarla ad uno slot disponibile. La procedura è la seguente: tramite “Gestione richieste appuntamento” l’operatore della sede operativa può vedere la lista dei destinatari dell’AdR a cui sia stato rilasciato l’Assegno: per ciascuno di essi, può quindi vedere le informazioni per il contatto (numero telefono o mail): nel contatto con la persona, concordano il giorno e la data dell’appuntamento, secondo gli slot disponibili a quel momento; a seguito del contatto avvenuto con la persona in questione (tramite telefonata o via mail) e della scelta concordata, l’operatore immette il giorno e l’ora dell’appuntamento fissato. Completando la procedura con il tasto “SALVA”,

il destinatario dell'AdR sarà inserito in un appuntamento e sarà quindi visibile nell'Agenda per il giorno e l'ora fissata.

F) DETTAGLI SUL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA

F.1 Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio?

Sì. Essendo il tirocinio una misura a carattere formativo non è un risultato occupazionale e non dà diritto al pagamento dell'ammontare dell'assegno al soggetto erogatore né concorre tra i risultati utili per il calcolo della soglia del Fee4service. Se il tirocinio si trasforma in rapporto di lavoro, e se il contratto ha una delle durate previste come casi di successo occupazionale individuati da ANPAL nella Delibera n. 01/2017, sarà riconosciuto come risultato occupazionale e, quindi, darà diritto al riconoscimento dell'importo per i casi di successo. Il tirocinio deve essere comunque inserito come misura nel Programma di Ricerca Intensiva, in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona.

F.2 Cosa si intende per Ricerca intensiva di opportunità occupazionali e assistenza alla persona e tutoraggio?

Come previsto nella Delibera ANPAL n. 1/2017, la ricerca intensiva di opportunità occupazionali è finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell'AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda. Può prevedere percorsi di riqualificazione professionale.

L'assistenza alla persona e tutoraggio è finalizzata ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, definite e condivise nel programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro.

F.3 In relazione al servizio di assistenza alla ricollocazione, qual è la documentazione da produrre per le attività di back-office? Il singolo operatore di sportello come traccia e registra le attività sui differenti utenti? Quali saranno i format per la documentazione?

Nell'ambito della sperimentazione, l'operatore deve tracciare la data del primo appuntamento e gli esiti dello stesso.

Devono quindi essere compilati, sottoscritti e caricati nel sistema informativo una serie di documenti da parte del soggetto erogatore. In particolare:

- in tutti i casi va elaborato e caricato il programma di ricerca intensiva, firmato da percettore titolare dell'AdR e dal soggetto erogatore (nella persona del tutor). È disponibile il format.
- in caso di successo occupazionale va caricato l'identificativo delle Comunicazioni obbligatorie
- va compilato, sottoscritto e caricato il Timesheet Fee4service, che serve poi come documento di supporto ai fini del riconoscimento del Fee4Service, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.
- I format sono resi disponibili nel Sistema ANPAL.

È fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel sistema informativo unitario.

F.4 Quando devo compilare il Timesheet per il Fee4Services?

Il timesheet va compilato a valle del primo appuntamento con la persona e a conclusione della fase che porta alla sottoscrizione del programma di ricerca intensiva.

La sede operativa caricherà a sistema il Timesheet solo in fase di richiesta del Fee4Services.

F.5 Dove si può trovare il format del “Timesheet per il Fee4service”?

Il format è presente, nel portale ANPAL, nella sezione “Documentazione e manuali” del menù riservato all’operatore della sede operativa, in formato .pdf e .doc. alcuna sezione o parte presente nel format dovrà essere cancellata.

F.6 Dove si può trovare il format della “Programma di Ricerca Intensiva”?

Il format è presente, nel Sistema ANPAL nella sezione “Documentazione e manuali” del menù riservato all’operatore della sede operativa, in formato .pdf e .doc. Alcuna sezione o parte presente nel format dovrà essere cancellata. La tabella relativa all’attività da svolgere può essere invece aumentata nelle righe per meglio descrivere tutte le attività messe in atto con il destinatario per la sua ricollocazione (il primo appuntamento, il perfezionamento del programma di ricerca intensiva con assegnazione del tutor, le offerte di lavoro proposte, gli ulteriori incontri con il tutor, ecc..).

F.7 Appurato che il Programma di Ricerca intensiva è un documento che si aggiorna continuamente, e deve essere sottoscritto dal destinatario e dal tutor, quante versioni devono essere conservate ai fini della corretta tenuta dei documenti nell’ambito della sperimentazione?

Ai fini della sperimentazione è necessario che venga firmato il primo “Programma di ricerca intensivo” (per certificare l’avvio effettivo del percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione) e, successivamente, l’ultimo “Programma di ricerca intensiva” (per tracciare tutte le attività svolte, anche in caso di rinuncia della persona, chiusura anticipata per mancata partecipazione o rifiuto di offerta congrua). Entrambi dovranno essere resi disponibili ad ANPAL in formato .pdf, ai fini del riconoscimento dell’AdR. Si consiglia di conservare agli atti tutte le eventuali versioni del programma di ricerca intensiva.

G) GESTIONE DEL PRIMO APPUNTAMENTO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA

G.1 Cosa succede se la persona non si presenta al primo appuntamento?

Se l'assenza avviene senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore sarà tenuta ad avviare le procedure per l'applicazione delle misure sanzionatorie. In particolare, con riferimento all'ipotesi di prima mancata presentazione, la sanzione prevista è la decurtazione di un quarto della mensilità dell'indennità NASPI percepita.

G.2 Quali sono i giustificativi motivi che possono essere adottati dal percettore per non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l'offerta congrua?

Con riferimento a "giustificato motivo" si ritiene che lo stesso ricorra in caso di:

- Documentato stato di malattia o di infortunio;
- Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- Casi di limitazione legale della mobilità personale;
- Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

G.3 Entro quando devo comunicare il giustificato motivo?

Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

G.4 Come dimostrare eventuali assenze agli appuntamenti successivi al primo?

Nella fase della sperimentazione non ci sono funzionalità del sistema informativo unitario che rendono possibile tracciare la presenza o meno della persona (destinatario dell'AdR) agli appuntamenti successivi al primo.

Nel Programma di ricerca intensiva vanno riportate le attività con la data in cui sono previste. La mancata partecipazione alle attività dovrà, pertanto, essere tracciata fuori sistema da parte dell'operatore del soggetto erogatore, a partire dalla comunicazione via mail.

G.5 Da quando partono i 6 mesi per il "servizio di assistenza intensiva" previsto dall'Assegno di Ricollocazione?

I 180 giorni solari partono dalla data di svolgimento del primo appuntamento, che viene registrata nel Sistema ANPAL da parte dell'operatore della sede operativa dopo aver incontrato la prima volta il destinatario dell'AdR.

G.6 Quali sono i requisiti richiesti ai fini della designazione del tutor?

Il tutor viene designato al momento del perfezionamento del "Programma di ricerca intensiva". Questa figura deve avere adeguate competenze professionali per svolgere tali attività. Per quanto riguarda i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro regionali valgono, comunque, le discipline specifiche per l'accreditamento ai servizi per il lavoro da parte della singola Regione/Provincia

Autonoma. Per quanto riguarda gli accreditati ex art.12 c.2 del D.Lgs.150/15 valgono le regole stabilite per l'autorizzazione degli stessi soggetti alla somministrazione o all'intermediazione ai sensi del D.Lgs.276/03.

G.7 Può il soggetto erogatore, una volta che l'AdR è stato rilasciato dal Cpi competente, anticipare eventualmente il giorno e l'ora del primo appuntamento, rispetto a quanto inserito a sistema?

Sì, concordando la data con il Destinatario. Tale data deve essere successiva alla data di rilascio dell'AdR e deve essere tracciata sia nel Programma di Ricerca Intensiva sia nel Timesheet per il Fee4service.

G.8 Come si deve fare per prorogare il periodo di assistenza intensiva dell'AdR, di ulteriori 6 mesi?

La sede operativa, entro la fine dei primi 6 mesi, deve comunicare i seguenti dati via mail (**mettendo come oggetto: "Proroga Assegno di Ricollocazione"**) a: supportotecnico@anpal.gov.it, info@anpal.gov.it, al CPI competente:

- codice fiscale del destinatario e suo nome e cognome
- nome soggetto erogatore
- denominazione sede operativa
- indirizzo sede operativa
- data fine prevista con la proroga.

Si raccomanda di inviare a tutti i soggetti sopra elencati la mail con i dati richiesti.

Occorre, inoltre, che la sede operativa tracci nel programma di ricerca intensiva la proroga del servizio di assistenza intensiva, indicando chiaramente la data fine comprensiva della proroga, nelle ipotesi previste dalla Delibera ANPAL e dall'Avviso Pubblico. L'esito dell'invio della mail sarà pertanto utilizzato da ANPAL ai fini del riconoscimento dell'ammontare dell'Assegno di Ricollocazione in caso di successo occupazionale (e del Fee4service) a seguito della proroga.

G.9 In caso di rimando del primo appuntamento, per giustificato motivo, quando si considera iniziato il periodo di assistenza intensiva dell'AdR?

Se il primo appuntamento viene rimandato per giustificato motivo, i 6 mesi di servizio previsto dall'AdR, partiranno alla data del primo appuntamento effettivamente svolto.

G.10 Il periodo di "assistenza intensiva alla ricollocazione" è da calcolare in mesi o in giorni?

La norma prevede sei mesi, prorogabili eventualmente di altri 6 mesi. Ai fini della gestione della sperimentazione si deve fare riferimento a 180 giorni solari, eventualmente prorogabili di altrettanti 180.

G.11 Come gestire il caso in cui il destinatario dell'AdR inizi un lavoro prima dell'effettuazione del primo appuntamento?

In caso di contratto o di periodo di prova fino a sei mesi, intervenuto prima dell'effettuazione del primo appuntamento e dopo il rilascio, nell'ambito della sperimentazione, l'AdR si intende sospeso dalla data di inizio del rapporto di lavoro, anche in prova, fino al 180esimo giorno solare successivo.

Il destinatario deve inviare una mail alla sede operativa e, per conoscenza, a info@anpal.gov.it, per comunicare l'inizio del rapporto di lavoro. La sede operativa invia quindi i seguenti dati via mail (mettendo come oggetto: "Sospensione Assegno di Ricollocazione per primo appuntamento") a: supportotecnico@anpal.gov.it, info@anpal.gov.it, al CPI competente:

- codice fiscale del destinatario e suo nome e cognome
- nome soggetto erogatore
- denominazione sede operativa
- indirizzo sede operativa
- data prevista del primo appuntamento
- data comunicata dal destinatario di inizio rapporto di lavoro
- tipo di contratto.

Anpal provvederà a verificare, tramite le comunicazioni obbligatorie, l'effettivo giorno di inizio del rapporto di lavoro, a cui legare il periodo di sospensione e comunicherà alla sede operativa la data di inizio e fine sospensione, che comunque non può superare i 180 giorni solari. La sede operativa provvede a inserire nel Programma di Ricerca Intensiva la avvenuta "sospensione" del servizio. Per il periodo di sospensione effettiva, quel determinato Assegno di ricollocazione non andrà computato tra i "presi in carico".

G.12 Come gestire il caso in cui il destinatario dell'AdR inizi un lavoro dopo aver effettuato il primo appuntamento?

In caso di contratto o di periodo di prova fino a sei mesi, intervenuto dopo dell'effettuazione del primo appuntamento, nell'ambito della sperimentazione, l'AdR si intende sospeso dalla data di inizio del rapporto di lavoro, anche in prova, fino al 180esimo giorno solare successivo.

Il destinatario deve inviare una mail alla sede operativa e per conoscenza a info@anpal.gov.it, per comunicare l'inizio del rapporto di lavoro. La sede operativa invia quindi i seguenti dati via mail (mettendo come oggetto: "Sospensione Assegno di Ricollocazione post primo appuntamento") a: supportotecnico@anpal.gov.it, info@anpal.gov.it, al CPI competente:

- codice fiscale del destinatario e suo nome e cognome
- nome soggetto erogatore
- denominazione sede operativa
- indirizzo sede operativa
- data del primo appuntamento effettuato
- data comunicata dal destinatario di inizio rapporto di lavoro
- tipo di contratto.

Anpal provvederà a verificare, tramite le comunicazioni obbligatorie, l'effettivo giorno di inizio del rapporto di lavoro, a cui legare il periodo di sospensione e comunicherà alla sede operativa la data di inizio e fine sospensione, che comunque non può superare i 180 giorni solari. La sede operativa provvede a inserire nel Programma di Ricerca Intensiva la avvenuta "sospensione" del servizio di assistenza intensiva, avendo già inserito il primo appuntamento come svolto. Quel determinato Assegno di ricollocazione, per il semestre solare in cui avviene il primo appuntamento, andrà computato tra i "presi in carico". Il periodo residuo, per l'erogazione del servizio di assistenza intensiva, ricomincerà a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione, comunicato e verificato secondo quanto sopra descritto.

H) INCOMPATIBILITA' CON MISURE ANALOGHE

H.1 Può una persona disoccupata con 4 mesi di Naspi inserito in Tirocini richiedere l'assegno di ricollocazione?

Lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare è causa di incompatibilità rispetto al rilascio dell'assegno di ricollocazione e pertanto non dà possibilità alla persona di richiederlo.

I) ALTRE COMPATIBILITA'

I.1 Durante i sei mesi dell'ADR il beneficiario esaurisce la Naspi. Se ne ha i requisiti, potrebbe richiedere l'ASDI. È compatibile con la fruizione dell'ADR?

Sì è compatibile, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 del DM 29 ottobre 2015 "Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI)". Il riferimento, previsto dallo stesso articolo 5 sopra menzionato, al contratto di ricollocazione dell'articolo 17, del d.lgs. 22/2015 è da intendersi all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del d.lgs. 150/2015.

J) OBBLIGHI

J.1 La sede operativa ha l'obbligo della presa in carico?

Sì. La sede operativa non può rifiutare nessuno.

J.2 Il destinatario dell'assegno di ricollocazione ha l'obbligo di partecipare al primo appuntamento e alle attività/incontri di verifica previsti nel Patto di Ricerca Intensiva?

Sì.

J.3 Se un percettore di naspi da più di 4 mesi è stato individuato nel campione dei potenziali partecipanti all'iniziativa di sperimentazione dell'AdR e risulta già iscritto a Garanzia Giovani può richiedere l'ADR?

La sola iscrizione al Programma Garanzia Giovani non è motivo di incompatibilità con la richiesta di ADR.

K) SUCCESSO OCCUPAZIONALE E CONTRATTI PREVISTI

K.1 L'instaurazione di un rapporto lavorativo con un'agenzia di somministrazione di lavoro fa riconoscere l'assegno di ricollocazione a risultato occupazionale conseguito?

Sì, se il contratto con l'agenzia di somministrazione ha durata uguale a quelle previste dalla Tavola 5 della Delibera ANPAL 01/2017.

K.2 Un collaboratore domestico in NASpi può accedere all' assegno di ricollocazione?

Sì, ma deve aver maturato il termine dei 4 mesi di percezione della NASPI.

K.3 Il tirocinio è ricompreso tra i successi occupazionali?

No, perché non è un contratto di lavoro.

K.4 È possibile derogare alle modalità previste per l'erogazione del contributo a conseguimento del risultato occupazionale?

No. Le modalità di corresponsione del contributo maturato sono esclusivamente quelle definite nell'Avviso pubblico "Sperimentazione dell'Assegno di ricollocazione".

K.5 Sono previsti controlli in loco? Quale documentazione verrà ispezionata?

Sì. Come previsto nell'Avviso pubblico "Sperimentazione dell'Assegno di ricollocazione" sono previste verifiche in loco a campione - in itinere o ex post – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l'effettivo svolgimento delle attività, l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

Tutta la documentazione cartacea ed informatica dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni, come previsto esplicitamente dalla delibera ANPAL 1/2017 e dall'Avviso pubblico "Sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione" pubblicato sul sito ANPAL il 27 Febbraio 2017. È fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel Sistema Informativo Unitario (quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le mail e le corrispondenze inviate).

K.6 Dove si può trovare il format della "domanda di contributo in caso di successo occupazionale"?

Il format è presente, nel Portale ANPAL, nella sezione "Documentazione e manuali" del menù riservato all'operatore della sede operativa, in formato .pdf e .doc: il nome del documento cliccabile è "format richiesta rimborso successo occupazionale". Non dovrà essere cancellata alcuna sezione o parte presente nel format.

K.7 Dove si può trovare il format della "offerta di lavoro nell'ambito dell'Assegno di Ricollocazione"?

Il format è presente, nel Portale ANPAL, nella sezione "Documentazione e manuali" del menù riservato all'operatore della sede operativa, in formato .doc: il nome del documento cliccabile è "format offerta di lavoro AdR". Non dovrà essere cancellata alcuna sezione o parte presente nel format.

K.8 Se le prime 3 ore, utili ai fini del Fee4Service non vengono erogate causa contratto di lavoro come va indicato ai fini della rendicontazione?

La finalità principale dell'AdR è trovare un lavoro congruo alle persone, nel migliore e nel più breve tempo possibile.

Ai fini dell'AdR con successo occupazionale, non è necessario svolgere le prime 3 ore e la presenza di un'offerta di lavoro può determinare la richiesta dell'ammontare: a questo fine occorre inviare la

documentazione, da cui deve emergere l'aver effettuato il primo appuntamento, l'assegnazione del tutor, la sottoscrizione del programma di ricerca intensiva, la offerta di lavoro nell'apposito format e, naturalmente, il riferimento della CO di assunzione. Nel programma di ricerca intensiva va indicato il percorso di ricollocazione effettuato per ottenere il risultato. Solo ai fini del fee4services (quando, quindi, non sussiste un risultato occupazionale e una Comunicazione Obbligatoria) occorrerà indicare le attività compiute nelle tre ore: al minimo devono contenere quelle previste nella delibera ANPAL (primo appuntamento svolto, tutor assegnato e sottoscrizione programma ricerca intensiva).

K.9 Qual è la procedura di richiesta dell'ammontare dell'AdR in caso di successo occupazionale?

Questa procedura è presente nel Portale ANPAL, accedendo con le credenziali del soggetto erogatore e non della sede operativa.

Nell'attuale fase di sperimentazione, si prevede che per i servizi erogati in caso di "successo occupazionale", il soggetto erogatore dovrà generare, con cadenza mensile, la richiesta contributo sulla base del format presente sul Portale ANPAL (MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO – ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (SUCCESSO OCCUPAZIONALE)). Tale richiesta includerà la somma dei corrispettivi relativi agli AdR con successo occupazionale realizzati nel mese precedente.

La procedura prevede che il soggetto erogatore compili la "richiesta di contributo successo occupazionale" in tutte le sezioni previste:

- Richiesta di contributo (comprensiva dei dati del soggetto erogatore e di tutte le informazioni utili al riconoscimento degli AdR);
- SEZ.A - Elenco destinatari dei percorsi realizzati per i quali si chiede il contributo (di cui alla Delibera ANPAL n.1/2017 punti 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3).
- SEZ. B - Elenco destinatari dei percorsi realizzati per i quali si chiede la compensazione in caso di cessazione anticipata (di cui alla Delibera ANPAL n.1/2017 punto 7.2.3). Questa sezione è da compilare in caso si debbano operare delle compensazioni, come previste dalla sperimentazione.

La richiesta di contributo successo occupazionale deve avere i seguenti allegati:

- fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- copia, per ogni destinatario di AdR, del Programma di Ricerca Intensiva sottoscritto dal destinatario e dal tutor;
- copia, per ogni destinatario di AdR, della proposta di offerta di lavoro.

Tutta questa documentazione va inviata, entro il mese successivo a quello cui si verificano i successi occupazionali, a RimborsiAdRANPAL@anpal.gov.it mettendo nell'oggetto al seguente dizione:

"Denominazione Soggetto Erogatore, Richiesta contributo AdR con successo occupazionale realizzato nel mese anno" (es. Adecco Spa, Richiesta contributo AdR con successo occupazionale realizzato a Maggio 2017).

Il mese si riferisce a quello per il quale si chiede l'ammontare degli AdR chiusi con un successo occupazionale.

Si raccomanda di compilare attentamente la "richiesta di contributo", completando tutti i campi richiesti.

Si consiglia infine di leggere attentamente il punto 7.2 del documento "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione", e il punto 6.1 dell' "Avviso pubblico Sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione".

K.10 Dove posso trovare la nota di Anpal sulle modalità di riconoscimento dell'Assegno di ricollocazione in caso di successo occupazionale?"

La Nota ANPAL a firma del Direttore Generale, n 0007681.30-05-2017 ad Oggetto: Procedura di richiesta dell'ammontare dell'Assegno di Ricollocazione (AdR) in caso di successo occupazionale è stata caricata nel portale ANPAL, nella sezione "Documentazione e manuali" del menù riservato all'operatore della sede operativa, in formato .pdf

K.11 Per ottenere il successo occupazionale, si può prevedere, a prescindere dalla durata del contratto iniziale, tante proroghe quante sono utili per conseguire il risultato occupazionale previsto dalla misura?

Sì. Il risultato occupazionale sarà dovuto quando il contratto di lavoro, comprensivo di eventuali proroghe, raggiunge i limiti minimi temporali previsti dalla Delibera del CdA di Anpal (6 mesi o 3 mesi nelle regioni less developed). Nella richiesta di risultato occupazionale dovranno essere indicate le singole CO, per la ricostruzione totale del rapporto di lavoro, da cui dovrà emergere la continuità dei rapporti di lavori posti in essere. Resta fermo il limite massimo del numero di proroghe previste dalla legislazione vigente e l'importo massimo stabilito di AdR a ciascun destinatario.

L) MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO OCCUPAZIONALE E FEE4SERVICE

L.1 Che cosa è il Fee4service?

È un sistema previsto per il riconoscimento di una "ragionevole percentuale di casi di insuccesso occupazionale" al soggetto erogatore, a seguito dell'attività di assistenza intensiva alla ricollocazione (cd. remunerazione a processo).

L.2 Il valore del Fee4service è fisso?

Sì. Equivale a € 106,5. Non è fisso il suo riconoscimento perché la sede operativa del soggetto erogatore deve raggiungere una soglia stabilita di successi occupazionali nel semestre solare passato e solo al conseguimento della soglia, la stessa avrà diritto a tanti Fee4service quanti sono i casi di insuccesso occupazionale. Se non raggiunge la soglia, alla sede operativa non verrà riconosciuto alcun Fee4Service e potrà essere remunerato solo con gli assegni andati a buon fine, ovvero quelli con successo occupazionale raggiunto. Le soglie sono indicate nell'avviso pubblicato il 27/02/2017.

L.3 In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto in quale modo si dovrà provvedere alla restituzione della percentuale dell'importo rendicontato?

Il recupero avviene, da parte dell'ANPAL, anche mediante compensazione.

L.4 Il conteggio dei Fee4service che avviene ogni 6 mesi, quali prese in carico prende in considerazione?

Ai fini del calcolo del Fee4service per "presi in carico" si considerano soltanto i soggetti che hanno avuto il primo appuntamento nel semestre solare a cui si riferisce il calcolo stesso.

L.5 Se un destinatario che abbia già svolto le 3 ore con un soggetto erogatore decide di cambiare operatore, il Fee4service può essere richiesto e riconosciuto al primo operatore in relazione alle attività svolte?

Sì, nel caso in cui il cambio venga richiesto per motivi non imputabili a mancanze da parte della sede operativa. La condizione per il riconoscimento è che il cambio sia di soggetto erogatore e non tra sedi operative dello stesso soggetto erogatore. Nel caso in cui il cambio avvenga tra sedi operative dello stesso soggetto erogatore, questo avrà diritto al riconoscimento di un solo Fee4service per quel determinato AdR. **In particolare, in tale ipotesi, il Fee4Service è riconosciuto alla sede operativa subentrante ma solo all'avverarsi del raggiungimento della soglia prevista per quella sede. La sede operativa precedente non può chiedere, su quell'AdR, nessun riconoscimento di costi per attività svolte a titolo di Fee4Service.**

L.6 Se un destinatario ha svolto le 3 ore presso la sede operativa di un soggetto erogatore, poi cambia soggetto erogatore e quest'ultimo realizza il risultato occupazionale, quanto dell'ammontare dell'AdR verrà riconosciuto al secondo soggetto?

In caso di successo occupazionale, al nuovo soggetto erogatore verrà riconosciuto l'importo dell'AdR decurtato del Fee4service riconosciuto al primo soggetto erogatore per le attività svolte e tracciate nel Programma di Ricerca Intensiva e nel Timesheet Fee4service.

L.7 Se il programma non viene sottoscritto e la persona non si presenta più, questo utente viene considerato fra gli utenti in carico alla nostra sede ai fini del calcolo del fee4services?

Se non vi è sottoscrizione del programma, no.

L.8 Nel caso di cambio di soggetto erogatore, previsto nella domanda L.5, quando il precedente operatore può richiedere il Fee4Service per le attività effettivamente svolte?

Esclusivamente in questo caso (cambio di soggetto erogatore, per cause non imputabili a mancanze della sede operativa) il soggetto erogatore precedentemente scelto, che abbia effettivamente svolto le attività, può richiedere il riconoscimento del Fee4Service per le ore svolte, il mese successivo a quello del cambio da parte del destinatario di soggetto erogatore, unitamente ai riconoscimenti per i casi di successo occupazionale. I documenti da presentare sono gli stessi di quanto previsto per il riconoscimento del Fee4Service.

M) RECUPERO, IN CASO DI SUCCESSO OCCUPAZIONALE, PER MANCATA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

M.1 In caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa del lavoratore avviato a seguito di fruizione di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro erogato mediante Assegno di Ricollocazione, l'assegno viene riconosciuto?

In caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa, l'assegno non viene conteggiato né ai fini della remunerazione per successo occupazionale, né per il raggiungimento della soglia per il Fee4service. In questo caso (calcolo Fee4service,) si elimina dal denominatore del calcolo il lavoratore che si dimette o che viene licenziato per giusta causa.

N) DECADENZA E SOSPENSIONE DALL'ADR

N.1 Nell'ipotesi in cui durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trova (anche autonomamente) un lavoro di durata inferiore a 6 mesi che sospende la NASPI, quali sono le conseguenze con riferimento all'AdR?

Nel caso in cui il lavoratore trovi un lavoro di durata inferiore a sei mesi, il servizio di assistenza alla ricollocazione si sospende. Il servizio può riprendere nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda entro il termine di sei mesi.

N.2 In caso di perdita dello stato di disoccupazione durante il servizio di assistenza alla ricollocazione, per provvedimento motivato o perché la persona trovi un lavoro (anche autonomamente) con un contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, quali sono le conseguenze rispetto alla fruizione della misura?

Il destinatario che perda lo stato di disoccupazione nel corso del servizio di assistenza alla ricollocazione decade dalla misura.

O) CONDIZIONALITÀ E OFFERTA CONGRUA

O.1 Ai fini della condizionalità come è possibile dimostrare il primo appuntamento col destinatario?

Il soggetto erogatore è obbligato a tracciare tramite il sistema informativo unitario la presenza o meno al primo appuntamento del destinatario dell'AdR. Gli appuntamenti successivi al primo, nella fase di sperimentazione dell'AdR, vanno tracciati fuori sistema, conservando documentazione idonea presso la sede operativa.

O.2 Quali sono i parametri oggettivi che definiscono un'offerta di lavoro congrua?

A norma dell'art. 25, c. 3, del D.lgs. n. 150/2015, nelle more dell'adozione del decreto di cui al c. 1 dello stesso articolo, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, commi 41 e 42, della L. n. 92/2012.

Pertanto, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, si applicano contemporaneamente i seguenti criteri:

a) un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

b) le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

O.3 Come si traccia l'offerta di lavoro?

L'attività di presentazione dell'offerta di lavoro deve essere tracciata nel Programma di Ricerca Intensiva prima dell'eventuale inizio del rapporto di lavoro (desumibile dalla successiva C.O.). Sarà disponibile un format per l'offerta di lavoro, in cui la sede operativa deve dettagliare la proposta di lavoro. Questo documento è sottoscritto per presa visione dal Destinatario.

P) MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE

P.1 Cosa traccia il sistema informativo ANPAL delle attività svolte in fase di erogazione?

Nell'attuale fase di sperimentazione viene tracciato dal Sistema il processo, dalla richiesta fino al primo appuntamento tra cittadino e soggetto erogatore e la conferma (o meno) dell'avvenuto incontro.

Q) VARIE

Q.1 I soggetti accreditati possono inserire/esibire il logo Anpal nelle loro comunicazioni/sito?

No.

Q.2 Come fa una persona che non ha alcun titolo di studio a completare il profiling?

Nell'attuale fase di sperimentazione, deve mettere "Licenza Elementare" che è il livello più basso di titolo di studio previsto.

SEZIONE ALMAVIVA

ALM – 1 Quali format si devono usare per i documenti richiesti dalle procedure gestionali dell'AdR nel caso di Al maviva?

Trattandosi di progetto cofinanziato dal FEG, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il soggetto erogatore e la sede operativa devono usare per gli Assegni di ricollocazione rilasciati ai lavoratori colpiti dalla crisi di Al maviva i moduli dedicati che riportano il LOGO FEG. Tali moduli sono caricati nella sezione "Documentazione e manuali" del menù riservato all'operatore. È quindi necessario fare attenzione a distinguere bene la produzione documentale per i lavoratori Al maviva, nel caso in cui il soggetto erogatore tratti contemporaneamente anche destinatari presenti nel campione oggetto della sperimentazione nazionale.